



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/ 53051 / 11-12-5

Roma, 11

10 DIC. 2008

Allegati 2

OGGETTO: *Decreti Ministeriali 31 ottobre 2008, concernenti le deleghe del Ministro della Difesa ai Sottosegretari di Stato alla Difesa On.le Giuseppe COSSIGA e On.le Guido CROSETTO.*

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

oooooooo

Si trasmettono in copia, per opportuna informazione di codeste OO.SS., i Decreti Ministeriali 31 ottobre 2008, concernenti le deleghe del Ministro della Difesa ai Sottosegretari di Stato alla Difesa On.le Giuseppe COSSIGA e On.le Guido CROSETTO.

D'ordine
IL VICE CAPO DI GABINETTO
(Dirig. Gen. Dott. Claudio CRISCUOLO)

OO.SS.:



CGIL - F.P. Via L. Serra, 31	00153 ROMA
CISL - F.P.S. Via Lancisi, 25	00161 ROMA
UIL - P.A. Via Barberini, 47	00187 ROMA
FLP-Difesa Piazza Dante, 12	00185 ROMA
CONFESAL - UNSA - SIAD Via Napoli, 51	00187 ROMA
Federazione INTESA Via B. Eustachio, 22	00161 ROMA
RdB - P.I. Via dell'Aeroporto, 129	00175 ROMA
UGL-Statali Via del Corea, 13	00186 ROMA
CONFEDIRSTAT Via Ezio, 12	00192 ROMA
CIDA - UNADIS Via Nazionale, 75	00184 ROMA

e, per conoscenza:

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA
On.le Giuseppe COSSIGA **ROMA**



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10, della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'On. Guido CROSETTO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
- Ritenuto** di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Guido CROSETTO;

D E C R E T A :

ART. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Guido CROSETTO è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
 - a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
 - b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Guido CROSETTO è, inoltre, delegato:
 - a) per gli atti e i provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, riguardanti il personale dell'Esercito, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 3;

- c
- b) per quanto attiene alle problematiche di carattere generale, con riferimento ai Paesi delle Americhe, dell'Asia orientale e meridionale, incluse la Cina e l'India, e dell'Oceania;
 - c) per le questioni di cooperazione internazionale concernenti il settore degli armamenti terrestri, navali, aeronautici e dei sistemi di telecomunicazione, coordinando e sviluppando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, quale interlocutore per la Difesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e meridionale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;
 - e) a sovrintendere e coordinare le problematiche di riorganizzazione delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa;
 - f) per l'area del bilancio e della pianificazione economico finanziaria, secondo le indicazioni del Ministro, comprese le questioni concernenti le politiche di indirizzo e la verifica dei risultati attraverso l'attività ispettiva, con riferimento ad ogni attività del Ministero della difesa connessa alla predisposizione e all'attuazione di provvedimenti normativi di spesa, anche intrattenendo i necessari rapporti con gli altri dicasteri competenti o interessati e partecipando alla formazione delle conseguenti direttive tecnico-amministrative;
 - g) per l'area del demanio e del patrimonio militare, secondo gli indirizzi del Ministro, in particolare con riferimento alle problematiche di razionalizzazione e valorizzazione di quello esistente, a quelle attuative relative alle dismissioni immobiliari, e a quelle concernenti gli alloggi per il personale;
 - h) per l'area del personale militare della Difesa, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale del personale, alle relazioni con gli organismi di rappresentanza, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche; alle questioni relative alle Casse ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, inclusa l'approvazione dei relativi bilanci;
 - i) al coordinamento delle attività concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta;
 - l) a sovrintendere e verificare ogni attività diretta ad armonizzare e razionalizzare i programmi di acquisizioni di beni e servizi per l'Amministrazione della difesa, nonché di organismi ad esse dedicati, anche attraverso l'approvazione delle specifiche norme di dettaglio e tecniche previste dal comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

ART. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

ART. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

- a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
- b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
- c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;
- d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
- e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
- f) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
- g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
- h) l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
- i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
- l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 OTT. 2008

IL MINISTRO





Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10, della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'On. Giuseppe COSSIGA è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
- Ritenuto** di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe COSSIGA;

D E C R E T A :

ART. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Giuseppe COSSIGA è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
 - a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti o atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
 - b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Giuseppe COSSIGA è, inoltre, delegato:
 - a) per gli atti e i provvedimenti, di competenza del Ministro della difesa, riguardanti il personale della Marina militare, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 3;

- b) per quanto attiene le tematiche militari di carattere generale, con riferimento ai Paesi dell'Europa, compresa la federazione Russa, al Medio e vicino Oriente e all'Africa;
- c) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;
- d) per i provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 e di quelli nelle Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti, previste dall'articolo 49 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) per l'area del *procurement* e della ricerca, concernenti il settore degli armamenti terrestri, navali aeronautici e dei sistemi di telecomunicazione, con particolare riferimento alla trattazione, secondo gli indirizzi del Ministro, delle problematiche connesse ai programmi di ammodernamento e rinnovamento di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436, e ai rapporti con l'Organismo Congiunto per la Cooperazione degli Armamenti (O.C.C.A.R.), alla Lettera di Intenti (L.O.I.), all'Agenzia di Difesa Europea (E.A.D.), nonché con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alle tematiche Difesa-industria e Difesa-ricerca;
- f) alla trattazione delle problematiche relative all'area tecnico-industriale della Difesa;
- g) per l'area del personale civile, anche con riferimento alle problematiche concernenti: la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali; l'impiego del personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonché di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;
- h) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali della Marina e dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;
- i) per l'area della Sanità militare anche in relazione alle malattie eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace, nonché quelle concernenti i possibili effetti prodotti dall'esposizione all'uranio impoverito e all'amianto.

ART. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

ART. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

- a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
- b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
- c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;
- d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
- e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
- f) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
- g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
- h) l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
- i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
- l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 OTT. 2008

IL MINISTRO

